

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 351 del 20 dicembre 2012)

A pagina 12, articolo 29, paragrafo 2:

anziché: «2 Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell'articolo 32.»

leggi: «2 Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 32.»;

a pagina 18, articolo 65, paragrafo 1:

anziché: «1 La competenza, contemplata all'articolo 8, punto 2, e all'articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco.»

leggi: «1. La competenza, contemplata all'articolo 8, punto 2, e all'articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla *litis denuntiatio* di cui al predetto elenco.»;

a pagina 20, articolo 76, paragrafo 1:

anziché: «1 Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2;
- b) le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65; e
- c) le convenzioni di cui all'articolo 69.»

leggi: «1 Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) le disposizioni sulla *litis denuntiatio* di cui all'articolo 65; e
 - c) le convenzioni di cui all'articolo 69.»
-